



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CLUB ACI STORICO

Valido per le Tessere “ACI STORICO BASE” emesse o rinnovate dal 1° maggio 2021

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

1.1 > DOMANDA DI ADESIONE AL CLUB ACI STORICO

Si diventa Soci del Club ACI Storico e dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto del Club ACI Storico (pubblicato sul sito www.clubacistorico.it) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC del territorio o ai relativi punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale.

I soci del Club ACI Storico, in quanto tali, sono soci degli AC e dell'ACI ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo.

Attraverso l'associazione, il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e all'Assemblea del Club ACI Storico e, in tale ambito, esercita il diritto di voto.

La presente formula associativa “ACI Storico Base” può essere venduta solo dai Club Fondatori del Club ACI Storico ed essere intestata esclusivamente a persona fisica.

1.2 > VALIDITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione “ACI Storico Base” è valida 365 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.

L'associazione “ACI Storico Base” dà diritto a usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Al momento dell'associazione, il Socio riceve un documento (Modulo di richiesta tessera ACI) temporaneamente sostitutivo della tessera, che sarà inviata per via postale all'indirizzo indicato.

Il Socio potrà inoltre visualizzare l'immagine elettronica della propria tessera attraverso l'APP ACI Space se registrato su www.aci.it e previo log in nell'APP.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio – su richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera), le cui spese di duplicazione sono a carico del Socio.

1.3 > DATI DEL SOCIO

All'atto dell'associazione, il Socio fornisce i propri dati anagrafici di residenza o di domicilio e quelli della targa del veicolo associato che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le informazioni a lui riservate.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio ed alla targa del veicolo associato, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

I dati forniti dal Socio sono trattati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (si veda l'informativa in calce al regolamento).

Avvertenze

Ai sensi del vigente Statuto del Club ACI Storico, il Socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali secondo le condizioni del presente regolamento, a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede anche con specifico riconoscimento del Codice Etico della Federazione ACI disponibile sul sito www.aci.it.

L'utilizzo improprio dell'associazione può dal luogo anche alla decadenza della qualità di Socio per radiazione.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate tramite i siti www.clubacistorico.it e www.aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

ARTICOLO 2 > TESSERA SOCIO ACI STORICO BASE

2.1 > EVENTI E VEICOLI INCLUSI NELL'ASSOCIAZIONE

Le prestazioni incluse nella formula ACI Storico Base sono erogate a seguito di guasto o incidente del veicolo associato, coperto da assicurazione in regola con il Codice della Strada vigente.

Il veicolo indicato all'atto dell'associazione deve avere una anzianità maggiore di 20 anni, risultante dalla data di prima immatricolazione.

Possono esser associate con tessera "ACI Storico Base" le tipologie indicate nell'elenco in calce:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 Kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;

- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Nota

Non è possibile associare con tessera ACI Storico Base: i taxi, le ambulanze, i veicoli a noleggio, i veicoli con targa "prova", i carri funebri, le limousine, i veicoli ad uso speciale e tutti i mezzi che non rientrano nella tipologia di veicoli indicati nell'elenco (art. 2.1)

Definizioni

- a) Per evento si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturisce la richiesta di assistenza.
- b) Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce "F.2".
- c) Per guasto si intende: qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo associato, anche dovuto a incendio non doloso e ad atti vandalici, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.
- d) Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale - incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che interessi o coinvolga il veicolo associato che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per l'elenco completo delle definizioni consultare le "Condizioni Generali" pubblicate sul sito www.aci.it

2.2 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Con la sottoscrizione della tessera associativa "ACI Storico Base", il socio diventa membro di diritto del Club ACI Storico e beneficia dei seguenti vantaggi connessi allo status di Associato ACI Storico

Al veicolo associato, 1 soccorso stradale nell'anno associativo (art. 3.2), su tutto il territorio italiano (art. 1.2).

- Traino del veicolo, 25 Km dal luogo di fermo (art. 3.2).
- Assistenze di Tutela legale (art. 4).
- Partecipazione alle attività e alle iniziative del Club ACI Storico.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global: la Centrale Operativa di “ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116” e la rete delle officine convenzionate “ACI Soccorso Stradale 803.116”.

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116”.

3.1 > NUMERO VERDE SOCCORSO 803.116

Il numero verde 803.116 (raggiungibile da cellulare o telefono fisso) è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno per i Soci ACI che necessitano di assistenza in Italia.

Per l'attivazione del servizio di soccorso stradale, il Socio deve contattare la “Centrale Operativa” di “ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116” e comunicare il seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di tessera associativa o, se possibile, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- targa del veicolo;
- indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all'invio di un adeguato mezzo di soccorso.

(nel caso di utilizzo dell'APP ACI Space e dell'APP di servizio ACI Global, i dati di localizzazione del Socio verranno trasmessi dal dispositivo).

In seguito alla richiesta di soccorso, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.

La richiesta di soccorso stradale può essere inoltrata anche tramite l'APP ACI Space che consente la localizzazione geografica del dispositivo chiamante e, previo log in del Socio registrato, anche il riconoscimento del Socio.

3.2 > PRESTAZIONI GARANTITE

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato è garantito – se possibile e se consentito dalla legge - 1 intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero.

La prestazione si può ottenere a seguito di guasto o di incidente occorso in Italia (art. 2.2).

Per intervento di soccorso si intende:

1. l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo, su espressa richiesta del socio, effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguirne, ove possibile, la riparazione sul posto.

Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del Socio, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;

2. il traino gratuito del veicolo:

- in autostrada, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 25 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
- in viabilità ordinaria, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 25 km dal luogo del fermo.

Per recupero si intende l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e comunque in assetto di marcia.

Nota

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del Socio.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il soccorso del rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai Soci.

3.3 > RIPARAZIONE SUL POSTO

Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica, certificata dall'officina convenzionata ACI intervenuta, e/o il Socio

rifiuta il traino proposto senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

3.4 > GRATUITA' DELLA SOSTA

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, ovvero nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, questi ha diritto alla gratuità della sosta per il veicolo associato soccorso presso l'officina medesima e al trasporto dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo, art. 3.2), calcolati dalla sede dell'officina.

3.4 > TRAINO OBBLIGATO

Se - al momento della richiesta di soccorso - si verifica una delle seguenti condizioni il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI:

- il Socio non è in grado di indicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo;
- l'officina di destinazione richiesta dal Socio è temporaneamente chiusa

presso il luogo di destinazione finale del veicolo scelto dal Socio non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza o vi è indisponibilità a ricoverare il veicolo.

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, sarà effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino (art. 3.5) non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti pubblicate sul sito www.aci.it, con l'integrazione della sosta (se richiesta).

3.5 > PROSECUZIONE DEL TRAINO

Concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il Socio può richiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 25 km. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è a carico del Socio alle tariffe scontate vigenti, pubblicate sul sito www.aci.it, a lui riservate. Nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, il Socio ha diritto alla prestazione gratuita di prosecuzione del traino verso la destinazione indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo, art.3.2), calcolati dalla sede dell'officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi elencati al punto 3.4.

ESCLUSIONI

La prestazione di soccorso stradale e traino non è erogata:

- sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un'officina;
- in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

RIMBORSI

Il Socio che si sia trovato nella situazione di dover pagare la prestazione di soccorso stradale può richiedere il rimborso del costo fatturato.

Il rimborso è previsto per riconosciute situazioni di forza maggiore, purché sia presentata dal Socio idonea documentazione che le comprovi, ovvero nei seguenti casi:

- chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da “ACI Soccorso stradale 803.116” da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l’integrità fisica del Socio;
- chiamata da parte delle Forze dell’Ordine ad altro operatore;
- nel caso di chiamate della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza;
- qualora il Socio non comunichi correttamente i propri dati personali al momento della richiesta del soccorso;

Per idonea documentazione si intende:

- verbale rilasciato dalle Forze dell’Ordine;
- verbale del pronto soccorso;
- dichiarazione scritta del Socio o di chi è intervenuto con descrizione della situazione;
- dichiarazione scritta del Socio con motivazione della chiamata ad altro operatore.

ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al Socio il costo della prestazione di soccorso alle tariffe previste dai listini ACI pubblicati sul sito www.aci.it. Il rimborso può essere chiesto all’Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Nota

In caso di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, il Socio non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i Soci ACI, le prestazioni di assistenza.

PRESTAZIONI ULTERIORI

Il Socio che, nel corso dell’anno associativo, abbia usufruito della prestazione di soccorso sopra indicata, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi, usufruendo delle tariffe scontate riservate. Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito www.aci.it.

ARTICOLO 4 > TUTELA LEGALE

4.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.1 sinistro per anno associativo.

4.2>DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

4.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle “Condizioni Generali di Assicurazione” -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A

Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo “Riferimenti utili” utilizzando il modulo di denuncia (“MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE”) già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

4.4> RIFERIMENTI UTILI

ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it

Servizio Informativo: Numero Verde 803.116

ARTICOLO 5 > ALTRI SERVIZI

5.1 > CENTRALE INFORMAZIONI

Il servizio è fornito da ACI Global tramite la Centrale Operativa di ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116.

La Centrale Operativa è disponibile al Numero Verde 803.116 in forma esclusiva per i Soci 365 giorni l’anno - 24 ore su 24 – per informazioni riguardanti: tessere, prestazioni, servizi e vantaggi associativi;

localizzazione officine delegate; meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi, cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito.

Dal lunedì al sabato - 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali - per informazioni riguardanti: localizzazione delegazioni ACI, procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà).

5.2 > SITO WEB www.aci.it

I Soci possono disporre di un'Area riservata, accessibile previa registrazione, sul sito www.aci.it per:

- rinnovare l'associazione;
- consultare/modificare la posizione associativa;
- usufruire del servizio "Ricorda Scadenze";
- accedere agli sconti e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito internazionale "Show your Card!".

5.3 > APP ACI SPACE

I Soci possono disporre di una APP (ACI Space), disponibile in versione IOS e Android, che consente la ricerca e la navigazione verso i punti di servizio ACI, la ricerca e la navigazione verso gli operatori economici convenzionati con ACI che mettono a disposizione vantaggi per i Soci, la visualizzazione dell'immagine elettronica della tessera del Socio e la chiamata georeferenziata alla centrale operativa ACI Global.

5.4 > TARIFFE AGEVOLATE SOCCORSO STRADALE

Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI- pubblicate

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

L'informativa è resa al Socio ai sensi del Regolamento n.35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209).

Ai sensi dell'art. 1891 C.C., per la presente formula associativa "ACI Club", le prestazioni di Tutela legale sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con SARA Assicurazioni S.p.A.

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925

(G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

-per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro,83/a, 00156 - Roma.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.

Per le "Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni consultare il sito www.aci.it.